

COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI
CARRABILI.**

Approvato con atto _____ del _____ n° _____

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1)

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei *passi carrabili* prospicienti le strade comunali nonché quelle provinciali poste nei centri abitati (o "a gestione comunale" in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.Lgs.30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 15/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Coriano, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.

Art. 2)

Ai fini del presente Regolamento, le "strade vicinali" sono equiparate alle strade comunali.

Art. 3)

Per " *passo carrabile* " s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento ed alla circolazione dei veicoli (art. 3 C.1 n° 37 C.d.S. e art. 46 C.2 Reg Esec.

Art. 4)

Per " suolo pubblico " si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Titolo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Art. 5)

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione o modificazione dei *passi carrabili* ed in base alla terminologia adottata nel nuovo C.d.S., nell'ambito del territorio comunale sono individuate le seguenti categorie di strade comunali :

- a) **"strade di scorrimento ed equiparate"**: strade urbane od extraurbane ad intensa circolazione veicolare, e/o in relazione alla configurazione viaria, che rappresentano le direttrici portanti del flusso di traffico nel territorio comunale, e sono comunque considerate strade di collegamento;
- b) **"strade di quartiere ed equiparate"** : strade urbane collegate generalmente con una delle strade di cui al tipo a) delimitate nell'ambito del territorio di un solo quartiere o rione e zona urbanizzata.;
- c) **"strade senza uscita o a traffico limitato"**: strade urbane od extraurbane senza uscita, ovvero che permettono l'accesso ad un delimitato agglomerato di edifici, con limitato traffico veicolare dovuto prevalentemente ai residenti;
- d) **"strade di servizio"**: strade affiancate alle strade di scorrimento (di cui al punto a), aventi le funzioni di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi alle proprietà laterali;
- e) **"strade vicinali ad uso pubblico"**: assimilate alle strade comunali ai fini del presente Regolamento
- f) **"strade dei centri e ghetti storici"** : strade ricomprese nelle zone di agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

La classificazione delle strade, sopra riportata è da considerarsi ad uso esclusivo del presente Regolamento.

Titolo III

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 6

Senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Comunale, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (art. 22. comma 1 CdS).

La realizzazione/modificazione dei *passi carrabili* deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

I *passi carrabili* devono essere individuati con apposito segnale, previa specifica autorizzazione che verrà rilasciata dal Responsabile competente presso gli uffici di Polizia Municipale.

Art. 7

I *passi carrabili* devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni:

- a) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
- b) devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di ml.2,5 ad un limite massimo di ml.12, pertanto, qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.
- c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
- d) qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti modificativi del piano stradale atti a facilitare il transito dei veicoli, deve essere presentata apposita richiesta all'Ufficio Tecnico LL.PP. ed i relativi lavori sul suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal predetto Ufficio.
- e) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati.
- f) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale allo scopo di evitare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione veicolare. A tal proposito:

- per i *passi carrabili* da realizzarsi nelle "**strade di scorrimento ed equiparate**" (sopra individuate all'art. 5 lett. A presente Reg.), l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, realizzando una piazzola di dimensioni massime ed in conformità ad una delle modalità previste dall'allegato A del presente Regolamento.

- per i *passi carrabili* da realizzarsi nelle "**strade di quartiere ed equiparate**" (sopra individuate all'art. 5 lett. B presente Reg..), nelle "**strade di servizio**" (sopra individuate all'art. 5 lett. D presente Reg.), nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi per documentabili obiettive impossibilità costruttive o gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi stessi.

- per i *passi carrabili* da realizzarsi nelle "**strade senza uscita a traffico limitato**" (sopra individuate all'art. 5 lett. C presente Reg.) e nelle "**strade dei centri e ghetti storici**" (sopra individuate all'art. 5/f), nelle quali le immissioni laterali non determinano condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare sia dall'arretramento dei cancelli, sia dai sistemi di apertura automatica.

REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 8

La regolarizzazione dei *passi carrabili* avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:

- presentazione di apposita domanda indirizzata al Sig. Sindaco, corredata di rappresentazione planimetrica dello stato di fatto (scala 1: 200) dell'accesso da adibire a *passo carrabile* e dei versamenti dovuti per il costo del cartello segnaletico, nonché dell'eventuale visto dell'Ufficio Tecnico LL.PP., quale titolo legittimante, allorché l'accesso sia asservito da manufatti o modifiche del piano stradale allo scopo di facilitare il transito dei veicoli in entrata ed in uscita dalla proprietà privata.

- rilascio dell'autorizzazione. verrà eseguito da parte del Comando di Polizia Municipale che provvederà altresì alla consegna materiale del segnale di *passo carrabile*, il quale sulla parte alta deve indicare l'Ente Proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione ed in basso il numero e l'anno di detto rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 22 comma 12 C.d.S.

- obbligo per il titolare dell'autorizzazione di provvedere, a proprie cure e spese, alla collocazione del segnale di *passo carrabile*. che, di norma, deve essere installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli (art.120 comma 1 lett. E del Reg. d'esec.del C.d.S.

- obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza detto segnale stradale e ben individuabile la sagoma limite del *passo carrabile*, al fine di permettere, agli utenti stradali, di riconoscere facilmente la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.

- obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, al Comando di Polizia Municipale, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In caso di smarrimento o furto, dovrà anche essere prodotta copia della relativa denuncia, presentata nei termini di legge.

- obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, negli uffici del Comando di Polizia Municipale, il cartello segnaletico numerato di *passo carrabile*, in caso di cessazione per rinuncia dell'autorizzazione stessa, ovvero per disposizione della competente Autorità.

- le opere per la realizzazione del *passo carrabile* e quelle eventuali di rimessa in pristino in caso di cessazione dello stesso per rinuncia del titolare, ovvero per disposizioni dell'Autorità competente sono a carico dell'intestatario o avente causa. L'esecuzione di detti lavori deve essere effettuata in conformità delle prescrizioni tecniche impartite dal competente Ufficio Tecnico LL.PP.

- le autorizzazioni di *passo carrabile*., oltre alle generalità del titolare ed alle prescrizioni tecniche, devono contenere in allegato copia della rappresentazione planimetrica dell'accesso stesso. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del Regolamento del Comune di Coriano e le norme di Legge.

La presentazione della domanda di cui sopra, potrà avvenire con autocertificazione per tutti gli elementi richiesti.

Titolo V

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 9

Deroghe alle condizioni di cui all'art. 7, per i *passi carrabili* regolarmente realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

- a) qualora abbiano un'apertura sul suolo pubblico inferiore al limite minimo di ml 2.5, possono essere regolarizzati purchè siano comunque idonei, in relazione alla loro ubicazione e struttura, alla celere immissione nella proprietà laterale e che sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del C.d.S.

- b) qualora, a causa della limitata dimensione della proprietà laterale, sia tecnicamente impossibile adeguarli alla distanza minima sopra prevista di ml. 12 dalle intersezioni stradali, possono essere regolarizzati (ex art. 46 comma 6 Reg. di esec. C.d.S) realizzando l'accesso alla massima distanza possibile dalla intersezione interessata, a condizione che non costituisca in alcun modo intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale.

art. 10

Deroga alle condizioni di cui all'art. 7, per *passi carrabili* di nuova realizzazione:

qualora il *passo carrabile* debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale;

Titolo VI.

MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Art. 11

Il segnale stradale di "*passo carrabile*" ha dimensioni e formato stabilite dall'art.120 Reg. CdS (figura II.78) ;

Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, permanentemente, divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 comma 2 lett. A C.d.S.;

L'autorizzazione di *passo carrabile* consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata della Polizia Municipale o della Forza Pubblica, del servizio di rimozione del veicolo in sosta vietata che ostruisce lo spazio di suolo pubblico prospiciente il *passo carrabile* (art. 159 comma 1 C.d.S.);

Per *passi carrabili* realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, solo allorchè la piazzola stessa sia realizzata con dimensioni rientranti nei limiti massimi previsti dall'allegato B del presente Regolamento;

Titolo VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Tutti i *passi carrabili* siti sulle strade comunali devono essere regolarizzati entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari dei *passi carrabili* già autorizzati e muniti di cartello segnaletico non conforme a quello previsto nella figura II. 78 Reg. C.d.S., devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione del cartello ed adeguamento dell'atto autorizzatorio.

Art. 13

I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata.

Art. 14

Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di *passo carrabile* non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

SANZIONI

Art.15

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno sanzionate nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di regolamenti ed ordinanze (combinato disposto dell'art. 107 del R.D. 03 Marzo 1934 N° 383 ed art. 17 legge 24/11/1981 N° 689).

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dal vigente C.d.S. (D. L.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni) in quanto applicabili.

Titolo VIII.

PASSI PEDONALI SECONDARI SU PARCHI PUBBLICI


Art 16

Il presente articolo disciplina le modalità per l'apertura di passi pedonali secondari su parchi pubblici aree verdi comunque denominate di proprietà dell'Amministrazione Comunale.



Disposizioni




Possono chiedere l'apertura di passo pedonale su aree pubbliche i proprietari degli edifici prospicienti le aree verdi rispettando le seguenti disposizioni:

- a) Il passo pedonale dovrà avere una larghezza massima di ml **1.10** e l'apertura verso la proprietà richiedente.
- b) E' a carico dei privati la manutenzione del nuovo passo
- c) Il richiedente si impegna a non richiedere la pavimentazione delle aree verdi della zona limitrofa al nuovo accesso o aggiungere / modificare qualsiasi altro elemento di arredo e richiedere l'installazione delle illuminazione pubblica o il suo potenziamento.
- d) E' sempre vietata l'installazione di pensiline tettoie, insegne.
- e) Per l'apertura del un passo su area verde occorre il parere dell'Ufficio LL PP.
- f) Il passo pedonale principale non potrà essere eliminato.
- g) In caso il passo pedonale sia prospiciente un marciapiede esistente dell'area verde l'apertura è sempre consentita anche per passo pedonale principale.
- h) L'apertura del passo pedonale accessorio potrà essere revocata in ogni momento dalla Amministrazione Comunale in caso di evidente interesse pubblico senza che il richiede possa richiedere in alcun compenso risarcitorio e dovrà realizzare la definitiva chiusura con la demolizione del cancello il ripristino della recinzione.
- i) Per l'apertura e/o regolarizzazione dei passi pedonali accessori dovrà essere presentata DIA presso l' ufficio edilizia privata con dichiarazione della proprietà di assoggettamento e recepimento di tutte le disposizioni del presente regolamento.



RECINZIONE





CANCELLO AUTOMATICO

2.50


3.50

RECINZIONE

MARCIAPIEDE

1.50

3.50



1000
1000
1000